

Università di Pisa



Facoltà di Ingegneria

AA 2017-2018

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Luisa Santini

TECNICA URBANISTICA I

La legislazione regionale in Toscana Dalla legge 5/95 alla legge 65/2014

La pianificazione alle Regioni

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Art. 7 (Norme Regionali di attuazione)

Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato **possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, e norme di attuazione** .

[...] possono altresì **emanare norme di legge** con le quali è **subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato**, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi

STATO



delega

REGIONI



subdelega

PROVINCE

COMUNI

Vengono trasferite le funzioni che riguardano la materia

URBANISTICA e quella della **GESTIONE DEI BENI**

AMBIENTALI

IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 5
Norme per il governo del territorio

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 2005, n. 1
Norme per il governo del territorio

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65
Norme per il governo del territorio

VERSO IL GOVERNO DEL TERRITORIO

LA LEGGE TOSCANA 5/95



Dal concetto di urbanistica affermato dalla Legge 1150 e poi dalla Legge Ponte, etc, si passa al **CONCETTO DI GOVERNO DEL TERRITORIO** che non considera più solo l'urbanistica ma tutti gli aspetti e le discipline legate al territorio (paesaggio, idrologia, geomorfologia, aspetti culturali, etc)

Il governo del territorio (Art. 1) è l'azione dei pubblici poteri che indirizza le ATTIVITÀ PUBBLICHE e PRIVATE a favorire lo SVILUPPO SOSTENIBILE garantendo la PARTECIPAZIONE e la TRASPARENZA

**SVILUPPO
SOSTENIBILE**



**EQUITA' SOCIALE
EQUITA'
INTERGENERAZIONALE**

Si considera sostenibile lo sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio

LA LEGGE TOSCANA 5/95

PRINCIPALI INNOVAZIONI

- ✓ **LO SVILUPPO DEL TERRITORIO SI DEVE BASARE SUL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE** evoluzione della presa di coscienza dei problemi ambientali (La direttiva sulla VIA è del 1985, c'è stata la Conferenza di Rio nel 1993)
- ✓ L'interesse (sempre per la presa di coscienza dei problemi ambientali) si sposta dal gestire l'espansione edilizia (I primi piani nascono nell'ottica di regolamentare e rendere ordinata la CRESCITA della città) ai **TEMI DEL RECUPERO E DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA** (la nuova edificazione è permessa solo qualora non si possa prevedere un riuso dell'esistente)
- ✓ **TRASPARENZA DEI PROCESSI DECISIONALI** (si garantisce elaborando criteri e metodi di analisi e di supporto alla decisione)
- ✓ **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI:** si configura come una partecipazione dal basso

LA LEGGE TOSCANA 5/95

LE RISORSE DEL TERRITORIO

(Art. 2)

Sono **RISORSE NATURALI** del territorio l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora. Esse esprimono gli equilibri ambientali e lo stato di salute dell'ecosistema generale a fronte dei quali è valutata la sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio.

Sono **RISORSE ESSENZIALI** del territorio le risorse naturali, le città e i sistemi degli insediamenti; il paesaggio; i documenti materiali della cultura; i sistemi infrastrutturali e tecnologici.

ENTI PREPOSTI A GARANTIRE LA TUTELA DELLE RISORSE

REGIONE, PROVINCE, COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI

esercitano in *modo organico* e *coordinato* le funzioni di *programmazione, pianificazione* e *controllo*

LA LEGGE TOSCANA 5/95

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (Art. 4)

COMPETENZE



La Regione, le Province e i Comuni singoli o associati partecipano alla formazione e gestione del sistema informativo territoriale (S.I.T.).

(ANALISI DEL TERRITORIO COME PREREQUISITO DELLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' DELLE AZIONI)



Il S.I.T. costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

GEOREFERENZIAZIONE DEL DATO: I S.I.T. si basano sul principio di relazionare ad una base cartografica , dati di diversa origine

Tutte le informazioni vengono associate ad un preciso punto del territorio

LA LEGGE TOSCANA 5/95

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE **(Art. 4)**

ORGANIZZAZIONE CONOSCENZA



nelle fasi di
individuazione e raccolta dati
integrazione con i dati statistici
Georeferenziazione
certificazione e finalizzazione
diffusione, conservazione e aggiornamento;

OMOGENEITA' INFORMAZIONI



la definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della documentazione informativa a sostegno dell'elaborazione programmatica e progettuale dei diversi soggetti

MONITORAGGIO



la registrazione degli effetti indotti dalle trasformazioni

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA



Il S.I.T. è accessibile a tutti i cittadini e vi possono confluire, previa certificazione nei modi previsti, informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica

LA LEGGE TOSCANA 5/95

NORME GENERALI PER TUTELA E USO DEL TERRITORIO (Art. 5)

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEGLI EFFETTI DI PIANO

NESSUNA RISORSA NATURALE del territorio può essere **RIDOTTA IN MODO SIGNIFICATIVO E IRREVERSIBILE** in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente

Le **AZIONI DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO** sono soggette a procedure preventive di **VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI** previste dalla legge e analizzate in base a un bilancio complessivo **DEGLI EFFETTI SU TUTTE LE RISORSE ESSENZIALI DEL TERRITORIO**

LA LEGGE TOSCANA 5/95

NORME GENERALI PER TUTELA E USO DEL TERRITORIO (Art. 5)

ALTERNATIVE STRATEGICHE

Nuovi **IMPEGNI DEL SUOLO** a fini insediativi e infrastrutturali sono di norma **CONSENTITI QUANDO NON SUSSISTONO ALTERNATIVE DI RIUSO** e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti

TUTELA DELLE RISORSE PIÙ SENSIBILI

Tutti **I LIVELLI DI PIANO PREVISTI** dalla presente legge inquadrano prioritariamente **INVARIANTI STRUTTURALI** del territorio da sottoporre a tutela, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile

LA LEGGE TOSCANA 5/95

SOGGETTI E FUNZIONI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

REGIONE



Art. 06 PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (P.I.T)

Il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.

PROVINCIA



Art. 16 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.)

l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.

COMUNE



Art. 23 PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)

complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali il Comune disciplina l'utilizzazione e la trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse. Il P.R.G. è composto:

A) DAL PIANO STRUTTURALE

B) DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

VERSO LA LEGGE TOSCANA 1/2005

I MOTIVI DELLA REVISIONE

- 1) Rendere i principi di governo del territorio del tutto coerenti con Principi Costituzionali (**riforma del Titolo V**).
- 2) Rafforzare le sinergie tra i soggetti attraverso un **procedimento unificato** che aumenti l'efficienza dei percorsi decisionali
- 3) Assumere i contenuti della **Direttiva Comunitaria sulla Valutazione degli atti di Pianificazione** (42/2001)

VERSO LA LEGGE TOSCANA 1/2005

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA

la legge può definire qual'è il livello adeguato per svolgere una determinata funzione:

Regione (strategie territoriali e regolamentazione generale);

Provincia (definizione dei limiti di utilizzabilità delle risorse);

Comune (disciplina dell'uso del territorio, urbanistica)

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

Il cittadino ha rapporti con l'Ente che assicura l'adeguatezza e che gli è più vicino: per gran parte della disciplina delle trasformazioni del territorio questo Ente è il Comune, storicamente titolare in Urbanistica

PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE

Nessun soggetto fa le stesse cose di altri per consentire non sovrapposizione e non gerarchia

OGNI ENTE E' COMPLETAMENTE AUTONOMO NELLE SUE FUNZIONI

Nell'approvazione degli strumenti urbanistici il **titolare del procedimento** è l'unico responsabile della perfetta legittimità di esso, non essendoci alcun soggetto sovraordinato che lo approva

VERSO LA LEGGE TOSCANA 1/2005

LA VALUTAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI

Le Direttiva CEE 42/2001 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI DETERMINATI PIANI E PROGRAMMI SULL'AMBIENTE

FINALITA'

Dare attuazione all'obbligo previsto dall'Art. 6 del Trattato di Amsterdam di **INTEGRARE LE TEMATICHE AMBIENTALI nella definizione dei piani e programmi** per garantire lo **sviluppo sostenibile**;
Consentire l'effettiva **PARTECIPAZIONE** del pubblico ai processi decisionali rilevanti per l'ambiente

La Direttiva cerca di dare un utile completamento alla V.I.A. dei progetti e riprende i principi della Direttiva sulla V.I.A.

- 1) Definizione del Campo di applicazione
- 2) Struttura del rapporto ambientale
- 3) Ruolo delle autorità e del pubblico
- 4) Procedure per l'informazione sulla decisione assunta
- 5) Monitoraggio

LA VALUTAZIONE inTOSCANA

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

349/1986: Istituzione del Ministero dell'Ambiente e delle norme in materia di danno ambientale

Direttiva CEE 337/1985, concernente la VIA di determinati progetti pubblici e privati

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

1998 Istruzioni Tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e pianificazione territoriale art. 13 Lg. R. n. 5/95

1999 Manuale per l'applicazione della valutazione

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA


Direttiva CEE n° 42/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

VALUTAZIONE INTEGRATA

Nuova legge regionale n. 1/2005

LEGGE TOSCANA 1/2005: NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

RELAZIONE TRA GLI ENTI



LEGGE TOSCANA 1/2005: NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO III: STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- A) IL PIANO REGIONALE DI INDIRIZZO TERRITORIALE **PIT**
- B) IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE **PTCP**
- C) IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE **PS**

Nell'approvazione degli strumenti urbanistici il titolare del procedimento è l'unico responsabile della perfetta legittimità di esso, non essendoci alcun soggetto sovraordinato che lo approva

ATTI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

- A) REGOLAMENTO URBANISTICO
- B) PIANI COMPLESSI DI INTERVENTO
- C) PIANI ATTUATIVI
- D) PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE
- E) ACCORDI DI PROGRAMMA

Gli atti del governo del territorio sono approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9

LEGGE TOSCANA 5/95 e 1/2005

SOGGETTI E FUNZIONI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

LgR 5/95

Regione PIT
Provincia PTCP
Comuni PRG (PS+RU) -
Piani Attuativi

LgR 1/2005

STRUMENTI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE


- A) Regione PIT**
- B) Provincia PTCP**
- C) Comune PS**

ATTI GOVERNO DEL TERRITORIO

**Comune RU - PIANI
ATTUATIVI**

LEGGE TOSCANA 1/2005: NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

RELAZIONE TRA I PIANI



L'ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA

LA NUOVA LEGGE 65/2014

Perché una nuova legge urbanistica?

CAMBIAMENTI SOCIALI e NORMATIVI

VERSO LA RIFORMA COSTITUZIONALE? LA LEGGE DELRIO (LEGGE N. 56 DEL 7 APRILE 2014 per L'ABOLIZIONE DELLE PROVINCE)

Ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale senza modificare il Titolo V della Costituzione. Propone il riordino delle Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni, ed il trasferimento di alcune funzioni finora assegnate alle Province a Regioni e Comuni

LA QUESTIONE AMBIENTALE; *Il suolo è una **risorsa non rinnovabile** che l'uomo, con le sue attività, 'consuma': le abitazioni, le strade, le ferrovie, i porti, le industrie occupano porzioni di territorio trasformandole irreversibilmente.*

L'avanzata dell'urbanizzazione contende terreno all'agricoltura e spinge ad occupare aree sempre più marginali, anche non adatte all'insediamento
(ACCORDO SUL CLIMA A PARIGI DEL 13 DICEMBRE 2015 e SVILUPPO SOSTENIBILE)

L'ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA LA NUOVA LEGGE 65/2014

LE ESIGENZE EMERSE

GARANTIRE UN SISTEMA COMPLESSIVO DI **GOVERNO DEL TERRITORIO PIU EFFICACE** ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA MATURATA;

RENDERE EFFETTIVO IL PRINCIPIO PER IL QUALE NUOVI **IMPEGNI DI SUOLO** SONO AMMESSI SOLO SE NON SUSSISTONO POSSIBILITÀ DI RIUSO DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI CON **INTRODUZIONE DI MECCANISMI PER CONTRASTARE CONSUMO DI NUOVO SUOLO**;

DEFINIRE IN MANIERA NETTA **TERRITORIO URBANIZZATO E RURALE**;

FAVORIRE LA **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI** ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO SECONDO CRITERI DI TRASPARENZA E CELERITÀ E GARANTIRE UN MIGLIOR GRADO DI CONOSCENZA GENERALE DEGLI ATTI IN DISCUSSIONE;

ASSEGNARE UN RUOLO PIÙ SIGNIFICATIVO ALL'**ATTIVITÀ AGRICOLA** RICONOSCIUTA COME ATTIVITÀ ECONOMICO- PRODUTTIVA, NEL RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE.

L'ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA LA NUOVA LEGGE 65/2014

LE ESIGENZE EMERSE

RIDUZIONE DEI TEMPI PREVISTI PER L'APPROVAZIONE DEI PIANI E DELLE VARIANTI AI PIANI;

RIVEDERE IL MODO IN CUI SI ESPLICA IL **PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ** IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA, PER DEFINIRE TEMPI CERTI DI APPROVAZIONE DEI PIANI;

INTRODURRE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE LE PROCEDURE DI **SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA** (D.L. 133/2014 SBLOCCA ITALIA);

DISCIPLINARE LE FORME DELLA PIANIFICAZIONE INTERCOMUNALE CON L'INTRODUZIONE DEL **PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE**;

INTRODURRE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE IL RIFERIMENTO ALLA **CITTÀ METROPOLITANA** ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALLA L. 56/2014;

L'ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA LA NUOVA LEGGE 65/2014

IL PATRIMONIO TERRITORIALE (Art. 3)

Insieme delle **STRUTTURE DI LUNGA DURATA** prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è **riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future, comprendendo anche il PATRIMONIO CULTURALE e PAESAGGISTICO**

A) LA STRUTTURA IDRO-GEOMORFOLOGICA

CARATTERI GEOLOGICI, MORFOLOGICI, PEDOLOGICI, IDROLOGICI E IDRAULICI

B) LA STRUTTURA ECOSISTEMICA

RISORSE NATURALI ARIA, ACQUA, SUOLO ED ECOSISTEMI DELLA FAUNA E DELLA FLORA

C) LA STRUTTURA INSEDIATIVA

CITTÀ E INSEDIAMENTI MINORI, SISTEMI INFRASTRUTTURALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

D) LA STRUTTURA AGRO- FORESTALE

BOSCHI, PASCOLI, CAMPI E RELATIVE SISTEMAZIONI MANUFATTI DELL'EDILIZIA RURALE

Queste componenti **NON POSSONO ESSERE RIDOTTE IN MODO IRREVERSIBILE**
Le azioni di trasformazione del territorio devono essere considerate in base ad un bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti

L'ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA LA NUOVA LEGGE 65/2014

Atti di governo del territorio (Art. 10)

1. STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:

- a) il piano di indirizzo territoriale (**PIT**);
- b) il piano territoriale di coordinamento provinciale (**PTC**);
- c) il piano territoriale della città metropolitana (**PTCM**);
- d) il piano strutturale comunale (**PS**);
- e) il piano strutturale intercomunale;

2. STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA:

- a) il piano operativo comunale;
- b) i **piani attuativi**, comunque denominati

3. PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE:

- a) Comprendono anche gli **accordi di programma** quando hanno effetti sul territorio;

LEGGE TOSCANA 5/95 - 1/2005 - 65/2014

LgR 5/95	LgR 1/2005	LgR 65/2014 Atti di governo del territorio
Regione PIT Provincia PTCP Comuni PRG (PS+RU) - Piani Attuativi	STRUMENTI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE A) Regione PIT B) Provincia PTCP C) Comune PS	STRUMENTI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Regione PIT Provincia PTC Città Metropolitana PTCM Comune PS e Intercomunale PSI
	ATTI GOVERNO TERRITORIO Comune RU - PIANI ATTUATIVI	STRUMENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA Comune piano operativo comunale PO Piani Attuativi

LEGGE 65/2014 IMPEGNI DI SUOLO

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO

**LE TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO
IMPEGNO DI SUOLO NON EDIFICATO
A FINI INSEDIATIVI O INFRASTRUTTURALI
SONO CONSENTITE**

**ESCLUSIVAMENTE NEL
TERRITORIO URBANIZZATO**

**NON SONO COMUNQUE CONSENTITE
NUOVE EDIFICAZIONI RESIDENZIALI
FUORI DEL TERRITORIO URBANIZZATO**

LEGGE 65/2014 IMPEGNI DI SUOLO

TERRITORIO URBANIZZATO

- **CENTRI STORICI**
- **AREE EDIFICATE CON CONTINUITÀ DEI LOTTI** A DESTINAZIONE RESIDENZIALE, INDUSTRIALE E ARTIGIANALE, COMMERCIALE, DIREZIONALE, DI SERVIZIO, TURISTICO RICETTIVA
- **ATTREZZATURE E SERVIZI**
- **PARCHI URBANI**
- **IMPIANTI TECNOLOGICI**
- **LOTTI E SPAZI INEDIFICATI INTERCLUSI** DOTATI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

LEGGE 65/2014 IMPEGNI DI SUOLO

TERRITORIO NON URBANIZZATO

NON

COSTITUISCONO TERRITORIO URBANIZZATO:

le **AREE RURALI INTERCLUSE**

qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane

L'EDIFICATO SPARSO O DISCONTINUO e le relative
aree di pertinenza

LEGGE 65/2014 IMPEGNI DI SUOLO

ECCEZIONI AGLI IMPEGNI DI SUOLO

IMPEGNO DI SUOLO NON EDIFICATO

ALL'ESTERNO DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

sono subordinate al

PARERE FAVOREVOLE DELLA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

ad eccezione di:

- interventi di **adeguamento** delle infrastrutture lineari esistenti;
- interventi attinenti alla **sicurezza** e al pronto soccorso sanitario;
- **ampliamento** di **strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi; opere pubbliche di competenza comunale** esistenti
- **nuove opere pubbliche** necessarie a garantire i servizi essenziali,
- **varianti al piano strutturale** che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali

LEGGE 65/2014 CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

è costituita dai legali rappresentanti di:

Regione

Provincia o Città Metropolitana

Comune interessato o dell'ente responsabile
dell'esercizio associato

Alla conferenza partecipano, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti dei **comuni eventualmente interessati da effetti territoriali sovracomunali** derivanti dalle previsioni, tenuto conto degli ambiti di cui all'articolo

LEGGE 65/2014 PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

PROBLEMATICHE PRECEDENTI LEGGE 65/14

Nonostante si prevedesse la costruzione partecipata dello statuto dei piani

i processi partecipativi attivati sono stati limitati alle iniziative finanziate dalla legge 69/2007 (Legge sulla partecipazione)

dunque **non inseriti nel procedimento di formazione del piano** (molti problemi di relazione rispetto al piano stesso)

accesso all'informazione in troppi casi tuttora difficoltoso.

LEGGI 65/2014 PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

- In coerenza con la legge regionale sulla partecipazione, 46/2013 (nuova legge sulla partecipazione)

le ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

DEVONO ESSERE INSERITE A TUTTI GLI EFFETTI NELLA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

- Sono state fatte delle **LINEE GUIDA** comuni a livello regionale per garantire prestazioni omogenee, tecnicamente adeguate alle diverse tipologie di atti
- E' previsto il **DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI** relativi ai procedimenti del governo del territorio, **senza obbligo di specifica motivazione**

LEGGE 65/2014 PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

La REGIONE

1. in collaborazione con le **province**, la **città metropolitana** e i **comuni**, **PROMUOVE E SOSTIENE LE MODALITÀ PIÙ EFFICACI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI AL GOVERNO DEL TERRITORIO**
2. specifica, con **REGOLAMENTO**, le funzioni del **garante di informazione e partecipazione**
3. **APPROVA IDONEE LINEE GUIDA** per garantire uniformi livelli partecipativi adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.

I RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE poste in essere nell'ambito dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio **CONTRIBUISCONO ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEGLI STRUMENTI** di pianificazione territoriale e urbanistica

LEGGE 65/2014 PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

PROBLEMATICHE Legge 1/2005

estrema frammentazione delle pianificazioni, necessità di una scala adeguata ad affrontare le scelte progettuali e pianificatorie, che **producono EFFETTI AL DI LÀ DEI SINGOLI CONFINI COMUNALI**

LA LEGGE 65/14 INTRODUCE

il **PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE**, che insieme alla **CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE** diventa riferimento qualificante per garantire una progettazione unitaria e multisetoriale delle trasformazioni a livello d'area vasta

LEGGE 65/2014 PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Adozione e approvazione PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

COMUNI CONTERMINI

costituiscono un **ufficio unico di piano** e approvano l'atto di esercizio associato del piano strutturale intercomunale

Il piano strutturale intercomunale **diventa efficace**, per i rispettivi territori, con la pubblicazione sul BURT dell'avviso dell'avvenuta approvazione da parte di ciascun comune

Il PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE SOSTITUISCE, per i rispettivi territori, il **PIANO STRUTTURALE** dei comuni.

LEGGE 65/2014 PAESAGGIO

TUTELA PAESAGGISTICA

PROBLEMATICHE Legge 1/2005

Non era adeguata al Codice dei beni culturali e del paesaggio attualmente vigente (D. Leg. 42/2004)

VENGONO SPECIFICATE LE VALENZE DEL P.I.T COME PIANO PAESAGGISTICO:

- Sono stati perfezionati i **CONTENUTI DEL P.I.T.** come piano paesaggistico ai sensi del Codice per i Beni culturali e il paesaggio. (Piano paesaggistico approvato subito dopo la Legge).
- Sono stati inoltre specificati i compiti **DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO**, che avrà il ruolo, tra l'altro, di promuovere in attuazione della **Convenzione europea sul paesaggio** la partecipazione delle popolazioni alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.
- Sono state previste **le modalità per l'adeguamento e la conformazione dei piani comunali al P.I.T.** con valenza di Piano paesaggistico

LEGGE 65/2014 ITER E TEMPI

I TEMPI DELLA PIANIFICAZIONE

PROBLEMATICHE legge 1/2005

•I tempi medi di formazione degli strumenti di pianificazione dei Comuni toscani, da una indagine Irpet del 2012, risultavano di circa **sei anni**. Tempi così lunghi comportano chiaramente un deficit di efficacia della pianificazione nel trattare le questioni rilevanti che si pongono relativamente alla gestione e trasformazione del territorio.

TEMPI MASSIMI

- ✓ Il **procedimento di formazione** del **PIANO STRUTTURALE**, della **VARIANTE GENERALE** o del **PIANO OPERATIVO** **ha durata massima non superiore a due anni** decorrenti dall'avvio del procedimento
- ✓ **SE IL PIANO NON VIENE APPROVATO** nei 2 anni **LA MAGGIOR PARTE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA** (interventi soggetti a permesso di costruire) **VIENE BLOCCATA**

LEGGE 65/2014 TERRITORIO RURALE

PROBLEMATICHE legge 1/2005

territorio rurale, ancora considerato come un territorio **privo di valore** che richiede di essere 'sviluppato' attraverso previsioni di nuova urbanizzazione.

L'AGRICOLTURA COME ATTIVITÀ PRODUTTIVA

- **L'ATTIVITÀ AGRICOLA** viene riconosciuta come **ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVA** con un ruolo multifunzionale, nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente
- Viene definito il principio di **LIMITARE IL PIÙ POSSIBILE LA FRAMMENTAZIONE** DEL TERRITORIO AGRICOLO A OPERA DI INTERVENTI NON AGRICOLI.
- E' comunque considerato **TERRITORIO RURALE TUTTO CIÒ CHE È ESTERNO AL TERRITORIO URBANIZZATO** vincolo di inedificabilità totale

LEGGE 65/2014 TERRITORIO RURALE

Gli **STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEVONO INDIVIDUARE:**

- "**NUCLEI RURALI**", le cui trasformazioni devono garantire la coerenza con i caratteri propri degli insediamenti,
- "**AMBITI DI PERTINENZA DI CENTRI E NUCLEI STORICI**" di cui tutelare la valenza paesaggistica,
- "**AMBITI PERIURBANI**" in cui promuovere forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani

LEGGE 65/2014 TERRITORIO RURALE

TRASFORMAZIONI AGRICOLE

gli **STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE** non possono contenere prescrizioni in merito alle **SCELTE AGRONOMICOCOLTURALI DELLE AZIENDE**

TRASFORMAZIONI AZIENDALI devono essere definite in un **PIANO ATTUATIVO**

LEGGE 65/2014 PIANO STRUTTURALE

IL PIANO STRUTTURALE

si compone di

Il **QUADRO CONOSCITIVO** comprende l'insieme delle analisi necessarie a qualificare lo statuto del territorio e supportare la strategia dello sviluppo sostenibile

Lo **STATUTO DEL TERRITORIO**

La **STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE**

LEGGE 65/2014 PIANO STRUTTURALE

STATUTO DEL TERRITORIO

- il **patrimonio territoriale comunale**, e le relative invarianti strutturali
- la perimetrazione del **territorio urbanizzato**
- la perimetrazione dei **centri e dei nuclei storici** e relativi ambiti di pertinenza
- la ricognizione delle **prescrizioni del PIT, del PTC e del PTCM**
- le regole di **tutela del patrimonio territoriale**, anche adeguamento a PIT
- i riferimenti statutari per **l'individuazione delle UTOE** e per le relative strategie


LEGGE 65/2014 PIANO STRUTTURALE

STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

definisce:

- a) l'individuazione delle **UTOE**;
- b) gli **obiettivi** da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi **specifici per le diverse UTOE**;
- c) le **dimensioni massime sostenibili** dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni previste all'interno del territorio urbanizzato, **articolate per UTOE**;
- d) i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l'efficienza e la qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al **d.m. 1444/1968**, **articolati per UTOE**;
- e) gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare per migliorare il grado di accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
- f) gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico-ambientale, o per azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado

U.T.O.E. (UNITÀ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI)



**CON LA LEGGE P1/2005 L'U.T.O.E. COMPRENDE
OLTRE ALL'EDIFICATO ESISTENTE, AREE CON
POTENZIALITÀ DI SVILUPPO E DI
TRASFORMAZIONE (POSSIBILI SEDE DI SERVIZI O
DI ATTREZZATURE COLLETTIVE)**

Elementi strategici fondamentali per
la realizzazione degli obiettivi di
governo del territorio

**OGNI U.T.O.E. DEFINISCE UN
AMBITO SPAZIALE OMOGENEO**

dove i **P.S.** individuano

**1)bisogni e le necessità degli
insediamenti**

**2)programmazione di servizi e
infrastrutture per migliorare la
funzionalità e l'efficienza degli
insediamenti**

**CON LA LEGGE 65/2014
Le perimetrazioni delle U.T.O.E. corrisponderanno
sostanzialmente agli insediamenti esistenti (residenziali e
produttivi)**

LEGGE 65/2014

IL PIANO OPERATIVO

In conformità con il Piano Strutturale
**disciplina l'attività urbanistica e si
compone di:**

**DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI
INSEDIAMENTI ESISTENTI**

DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI

LEGGE 65/2014 PIANO OPERATIVO

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI **valida a tempo indeterminato**

definisce:

- a) le **disposizioni di tutela e di valorizzazione** dei centri e dei nuclei storici,
- b) la **disciplina del territorio rurale**
- c) gli **interventi sul patrimonio edilizio esistente** realizzabili nel territorio urbanizzato
- d) la **disciplina** della distribuzione e localizzazione delle **funzioni**;
- e) la delimitazione degli eventuali **ambiti portuali** del territorio comunale,
- f) le zone connotate da **condizioni di degrado**

LEGGE 65/2014 PIANO OPERATIVO

DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI

degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, **durata 5 anni**

DEFINISCE

- a) gli **interventi** che si attuano mediante i **piani attuativi**
- b) gli interventi di **rigenerazione urbana**
- c) i **progetti unitari convenzionati**
- d) gli **interventi di nuova edificazione**
- e) le previsioni relative **all'edilizia residenziale sociale**
- f) l'individuazione delle **aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria**, comprese le aree per gli standard di cui al d.m. 1444/1968
- g) l'individuazione dei **beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi**